



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione XXI – Registro delle Imprese

ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA
via pec

LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21

CIRCOLARE N: 3671 /C – Prot. n. 0120877

00187- ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62

00178 - ROMA

OGGETTO: Trascodifica contratti di rete presentati con modulistica Registro imprese precedente all'adozione del Decreto direttoriale del 29 novembre 2011 concernente la nuova modulistica in materia di registro delle imprese ed integrazione della modulistica del registro informatico dei protesti.

Il Decreto Direttoriale 29 novembre 2011, recante “*Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione dei programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico*”, ha inserito nei moduli I2 ed S2 due nuovi riquadri dedicati all'iscrizione dei contratti di rete d'impresa e delle loro successive modifiche, recependo le novità recate dalla Legge 30.7.2010 n.122 avente ad oggetto “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 287 del 10 dicembre 2011. A norma dell'art.4, commi 1 e 2 le norme in esso contenute sono entrate in vigore dal 90° giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U., cioè dal 9 marzo 2012, e gli uffici del Registro delle Imprese non accettano comunicazioni presentate con specifiche tecniche



precedenti (art.4 DM 29/11/2011) dal 150° giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U., cioè dall'8 maggio 2012.

Conseguentemente le domande di iscrizione o modifica dei contratti di rete non possono più essere presentate tramite il riquadro 20 del modello S2 o il riquadro 31 modello I2 (ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO), ma tramite il riquadro 31 del modello S2 o il riquadro 32 del modello I2 (RETI DI IMPRESE) seguendo le istruzioni di compilazione indicate nella Circolare 3649/C del 18 gennaio 2012.

Le Camere di commercio segnalano che, dopo più di un anno, sono ancora presenti nel Registro Imprese alcune centinaia di contratti di rete registrati con la modulistica precedente e che perciò non godono delle forme di pubblicità (ricerca anagrafica e visura di contratto di rete) disponibili per i contratti iscritti nelle nuove modalità. Infatti a fronte della presentazione di pratiche di modifica riguardanti contratti iscritti nella precedente modalità, le informazioni aggiornate con la nuova modalità sono allineate alle forme di pubblicità oggi previste.

Ciò non avviene per i contratti di rete registrati con la modulistica precedente e per i quali non è stato richiesto di procedere ad alcuna modifica con la conseguenza che essi non risultano riconoscibili con i criteri a norma del decreto 29.11.2011.

Appare pertanto opportuno che, per questi ultimi, le Camere di commercio provvedano all'adeguamento automatico d'ufficio delle informazioni iscritte con la precedente modalità, convertendole secondo i criteri previsti per la modalità in vigore.

Il presupposto in base al quale occorre procedere alla conversione d'ufficio è l'individuazione delle informazioni puntuali previste dalle nuove modalità. In particolare l'individuazione dell'impresa cui attribuire il ruolo di "impresa di riferimento" nell'ambito di quelle aderenti al singolo contratto di rete. Questo tipo di informazione, precedentemente non prevista, è una peculiare caratteristica della modalità in vigore.

Per consentire tale operazione sono stati individuati i seguenti criteri utili a far emergere la figura dell'impresa di riferimento:

- l'attribuzione all'impresa della qualifica di soggetto mandatario;
- la presenza prevalente o rilevante di rappresentanti dell'impresa tra i soggetti rappresentanti o gestori del contratto o con rilevanti poteri decisionali nell'ambito degli organi di controllo del contratto di rete;
- la collocazione della sede del contratto di rete presso la sede dell'impresa.

Dell'individuazione dell'"impresa di riferimento", effettuata con i criteri sopra enunciati, data occorre dare notizia alle imprese aderenti al contratto di rete con un messaggio di PEC alle caselle dichiarate al Registro delle imprese.



Nell'ipotesi in cui l'utilizzazione dei criteri non consenta l'individuazione dell'impresa di riferimento occorre procedere interrogando le imprese partecipanti al contratto di rete per accertare quale fra le medesime imprese partecipanti possieda i requisiti di impresa di riferimento.

La risposta delle imprese della rete, anche una sola, che indichi l'impresa di riferimento è sufficiente per poter procedere con la 'conversione' della posizione anagrafica. E' utile ricordare, infatti, che le istruzioni di compilazione, contenute nella circolare sopra ricordata e nella più recente circolare n. 3668/C del 27 febbraio 2014, chiariscono che *"L'impresa di riferimento non deve necessariamente coincidere con l'eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente una identificazione al fine della presentazione dei dati da iscrivere. La qualifica di impresa di riferimento, adottata anche allo scopo di evitare duplicazioni di informazioni, può essere riattribuita senza alcun vincolo ad altro soggetto partecipante alla rete, previa comunicazione all'ufficio"*.

In tal modo, per la maggior parte dei contratti di rete presentati con il precedente regime, sarà possibile valorizzare le informazioni rilevanti alla stregua della modulistica attualmente in vigore.

Restano infatti esclusi solo i casi in cui le imprese della rete, a seguito di un esito negativo della procedura sopra evidenziata, non rispondano o diano risposte contrastanti. In detti casi non si potrà procedere con la conversione.

Si ribadisce, conclusivamente, che le procedure di individuazione della cosiddetta "impresa di riferimento" qualunque siano le modalità utilizzate sono comunque finalizzate alla conversione d'ufficio di una posizione anagrafica già iscritta e che la partecipazione dell'impresa non consiste nell'espressione di una volontà ma è una indicazione strumentale a realizzare l'aggiornamento reso necessario in ragione delle modifiche introdotte ai modelli come descritte nelle premesse della presente circolare.

Va tenuto presente, inoltre, che l'acquisizione della notizia riferita all'impresa di riferimento non comporta un'iscrizione d'ufficio in senso tecnico, di competenza del giudice del registro. Si tratta infatti di informazione che, per tali contratti, non è 'obbligatorio' comunicare ai sensi dell'art. 2190 c.c. L'indicazione dell'impresa di riferimento è obbligatoria quando intervenga una variazione del contratto di rete: in mancanza, questi atti sono e restano correttamente iscritti, seppur con modalità obsolete. Il Conservatore del registro delle imprese può quindi direttamente procedere alla trascodificazione in oggetto.

Infine, a seguito della trascodifica del contratto di rete sull'impresa di riferimento, per ogni impresa partecipante al contratto di rete verrà creato un protocollo d'ufficio con codice atto A27 = CONTRATTO DI RETE e con la data dell'atto originario depositato dal Notaio. Verranno, inoltre, eliminate, tutte le informazioni testuali precedentemente iscritte nel riquadro "altri atti e fatti" non



più adeguato all'attuale modulistica per i contratti di rete. Tali informazioni resteranno disponibili nelle trascrizioni di movimentazione e continueranno a far fede con riguardo alla data di efficacia del contratto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)